



COMUNE DI FICCARAZZI

PROVINCIA DI PALERMO

SETTORE III - TECNICO

ORDINANZA N. 09 DEL 06/10/2022

APPLICAZIONE SANZIONE PECUNIARIA

(AI SENSI DEL COMMA 4-BIS DELL'ART. 31 DEL D.P.R. 380/2001)

Ditta resp. Abuso: ...omissis... nato a ...omissis... il ...omissis... ed ivi residente in via
...omissis...

...omissis... nata a ...omissis... il ...omissis... ed ivi residente in via
...omissis...

Ditta proprietaria: ...omissis... nato a ...omissis... il ...omissis... ed ivi residente in via
...omissis...

...omissis... nata a ...omissis... il ...omissis... ed ivi residente in via
...omissis...

Opere abusive: Realizzazione di una casa prefabbricata, destinata a civile abitazione, con elementi in legno e pannelli coibentati di circa mq. 35,00, con copertura a doppia falda in legno e tegole, poggiante su piattaforma in cemento armato. Ampliamento di mq. 30, nella parte nord-est della casa prefabbricata, realizzato con struttura precaria e pannelli coibentati, completato con tetto in alluminio termoisolante, con copertura a doppia falda. Il tutto è stato realizzato in Ficcarazzi (Pa), C.da Pilato, sul lotto di terreno identificato in catasto al fg. 6, p.lla 1676 (ex p.lla 251).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III - TECNICO

- **VISTA** l'ordinanza d'ingiunzione di demolizione n. 55 del 16/10/2014, notificata il 22/10/2014.
- **VISTA** l'ordinanza d'immissione in possesso n. 22 del 07/04/2016.
- **VISTA** la lettera 9-bis dell'art. 17 comma 1 del Decreto Legge n. 133/2014 che ha modificato l'art. 31 del D.P.R. 380/2001 introducendo il comma 4-bis che testualmente recita: L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento sanzionatorio, fatte salve le responsabilità penali, costituisce elemento di valutazione della performance individuale nonché di responsabilità.
- **PRESO ATTO** che l'immobile **non** ricade in area sottoposta al vincolo di inedificabilità assoluta, giusta L.R. 78/76 (150 mt dalla battigia), pertanto, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti.
- **VISTO** l'art. 3 (Allegato "A"), del regolamento per la disciplina dell'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie agli autori di illeciti in campo edilizio (Giusta Delibera n. 26 del 13/07/2020), che determina, in relazione all'entità delle opere accertate, l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di importo compreso fra 2.000,00 euro e 20.000,00 euro.

- **CONSIDERATO** che l'immobile, in oggetto, ha una volumetria pari a mc 250,00 e che l'art. 3 del predetto regolamento, prevede, per le opere comprese nella fascia "oltre i mc 200,00 e fino a mc 350,00", l'irrogazione di una sanzione pecuniaria di 13.000,00 euro.
- **RICHIAMATO** l'art. 107, comma 3, lett. g) del TUEL (Decreto legislativo n. 267/2000) che ha attribuito ai dirigenti comunali la competenza ad emanare "tutti i provvedimenti di sospensione lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione di repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale.

ORDINA

Ai proprietari, sopra generalizzati, di pagare la sanzione pecuniaria di € 13.000,00, stabilita ai sensi del comma 4-bis dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001, per l'inottemperanza alla demolizione delle opere abusive in argomento.

Il pagamento deve essere eseguito entro novanta giorni dalla notifica del presente provvedimento mediante versamento in conto corrente postale (c/c.p. n.10199909 intestato alla Tesoreria Comunale di Ficarazzi PA) o Bonifico Bancario IBAN IT62J0200843340000300004581 Banca Unicredit Agenzia di Ficarazzi (PA) Tesoreria Comunale.

SPECIFICA AI SENSI DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IRROGAZIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE N. 26 DEL 13/07/2020

- 1) Che non sono ammesse rateizzazioni per sanzioni di importo inferiore a 1.000,00 euro.
- 2) Che per importi fino a 10.000,00 euro è ammessa la rateizzazione fino a 4 (quattro) rate da pagarsi in un anno.
- 3) Che per importi superiori a 10.000,00 euro è ammessa la rateizzazione fino a 6 (sei) rate da pagarsi in 2 (due) anni.
- 4) Che in caso di mancato pagamento anche di una sola rata entro 30 giorni dalla scadenza stabilita, il Comune provvede alla escussione della intera garanzia fidejussoria.
- 5) Che gli importi, che vengono rateizzati, oltre i 2.000,00 euro, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa.

AVVERTE

Che non provvedendo al pagamento nel termine sopra indicato, questo Comune procederà all'emissione e notifica di una ordinanza di ingiunzione di pagamento ed, in caso di ulteriore inerzia dell'interessato, si provvederà all'avvio delle procedure finalizzate al recupero coattivo delle somme dovute, ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 380/2001.

Il presente provvedimento sarà notificato al proprietario dell'immobile, come sopra individuato, ed inoltre, sarà trasmesso in copia al Segretario Comunale per gli adempimenti previsti dall'articolo 31 comma 7 della L. 380/2001 con le successive modifiche ed integrazioni

L'Ufficio Ragioneria è incaricato di verificare l'esecuzione del presente provvedimento e alla scadenza del termine prefissato, in caso di non ottemperanza, di dare corso alla riscossione coatta.

Si fa presente, inoltre, che il comma 4-ter stabilisce, che i proventi della presente sanzione, sono destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e attrezzature di aree destinate a verde pubblico.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. competente, entro 60 giorni dalla notifica e/o affissione all'Albo Pretorio del Comune, da parte di chiunque vi abbia interesse.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Arch. Ferdinando Realmuto



Il Responsabile del Settore III - Tecnico
F.to Ing. Salvatore Cecchini